



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RIZZOTTI, CALIENDO, MALLEGNI, MASINI e FLORIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Disposizioni in materia di produzione di sostanze ad elevata concentrazione tossica, nonché in materia di custodia e di utilizzo delle medesime sostanze negli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di bevande e di generi alimentari

ONOREVOLI SENATORI. - Le sostanze caustiche sono sostanze in grado di distruggere o danneggiare gravemente per contatto i tessuti; tra queste sostanze sono inclusi vari acidi e basi. Composti detti comunemente caustici sono ad esempio l'idrossido di sodio - detto abitualmente soda caustica -, l'idrossido di potassio, così come il nitrato d'argento, usato come antibatterico.

L'ingestione di sostanze caustiche, sia accidentale che volontaria, determina gravi lesioni viscerali, spesso irreversibili, cui possono aggiungersi in qualche caso anche danni ad altri organi. Allo stesso modo, l'inalazione di caustici può provocare gravi esiti alla mucosa nasale e a tutto l'apparato respiratorio.

Ancora oggi la mortalità nei casi più gravi è estremamente elevata, specie se non vengono tempestivamente adottate una serie di misure diagnostiche e terapeutiche atte a prevenire la perforazione viscerale.

Un fenomeno molto preoccupante è rappresentato dall'ingestione o inalazione, da parte dei bambini, di sostanze caustiche, che avviene tra le pareti domestiche. Il presente disegno di legge intende imporre una serie di obblighi alle aziende produttrici prima, ai titolari ed ai gestori di esercizi pubblici poi, affinché il cittadino possa essere tutelato il più possibile dai rischi di ingestione accidentale di sostanze altamente tossiche non riconoscibili perché, per loro caratteristiche, incolori, inodori e insapori.

Tale rischio è causa primaria di numerosi incidenti gravi che si verificano tanto in ambiente domestico quanto in pubblici esercizi. Spesso le cronache riferiscono di gravi episodi (si ricordi, ad esempio, quello accaduto il 13 maggio 2009, quando il procuratore

capo di Frosinone, Margherita Gerunda, è rimasta intossicata dopo aver bevuto un sorso di soda caustica servitale per errore in un bar, al posto dell'acqua).

Passando ad un'analisi dettagliata del presente disegno di legge, l'articolo 1 impone alle aziende che producono e commerciano sostanze ad elevata concentrazione tossica l'obbligo di dotare tali prodotti di caratteristiche cromatiche ed olfattive tali da renderli immediatamente distinguibili dall'acqua e dalle altre bevande. I contenitori di tali sostanze devono inoltre essere forniti di dispositivo di sicurezza per l'apertura e di un'etichetta recante il nome del prodotto e l'indicazione del tipo di sostanza nociva contenuta.

L'articolo 2 rinvia ad un regolamento, che sarà adottato dal Ministro della salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, nel quale saranno definite le modalità cui dovranno attenersi le ditte produttrici nella dotazione dei prodotti delle caratteristiche cromatiche ed olfattive.

L'articolo 3 impone una serie di prescrizioni ai titolari ed ai gestori di esercizi pubblici aventi la licenza di somministrare bevande e generi alimentari. Le sostanze altamente nocive, utilizzate normalmente per l'igiene di superfici ed oggetti, debbono essere depositate e conservate in locali forniti di apposito spazio, provvisto di serratura e ben lontano dal punto vendita.

La mancata osservanza degli obblighi imposti negli esercizi pubblici è punita gravemente, come specificato nell'articolo 4. L'avvenuta distribuzione di sostanze ad elevata concentrazione tossica in luogo di bevande, infatti, oltre a costituire reato e, come tale, essere sanzionato ai sensi del co-

dice penale e delle leggi speciali, può portare alle pene accessorie della chiusura, temporanea o definitiva, dell'esercizio, così

come del ritiro al titolare del locale della licenza di somministrazione di bevande e generi alimentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Immediata riconoscibilità delle sostanze a elevata concentrazione tossica)

1. Le imprese autorizzate alla produzione e alla commercializzazione di sostanze a elevata concentrazione tossica, normalmente usate per l'igiene di superfici e oggetti, hanno l'obbligo di dotare tali sostanze di caratteristiche cromatiche e olfattive che consentano la loro individuazione immediata quali sostanze pericolose per l'incolumità pubblica, in modo da renderle distinguibili dall'acqua potabile e da altre bevande.

2. I contenitori delle sostanze di cui al comma 1 devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza per l'apertura e devono essere dotati di un'etichetta recante in modo immediatamente visibile e riconoscibile il nome del prodotto e l'indicazione della sostanza nociva contenuta.

Art. 2.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro della salute adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

(Obblighi dei titolari e dei gestori di esercizi pubblici)

1. Ai titolari e ai gestori degli esercizi pubblici nei quali si somministrano bevande

e alimenti è vietato l'uso delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, conservate in contenitori non provvisti delle caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare e conservare le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, in locali provvisti di apposito spazio, ben delimitato, lontano dal punto vendita e provvisto di serratura.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. L'avvenuta somministrazione delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, in luogo di bevande analcoliche o alcoliche, è punita con la chiusura, temporanea o definitiva, dell'esercizio ove si è verificato il fatto.

2. Al responsabile dell'esercizio in cui è avvenuta la somministrazione delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, può essere ritirata in via definitiva la licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

€ 1,00